

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

## TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice

letti gli atti e sciolta la riserva, osserva quanto segue.

SOCIETA' chiede, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., che si dia corso ad un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare l'applicazione, da parte di BANCA S.p.A. di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari ai rapporti di conto corrente n. *omissis* (già n. *omissis*) e conto anticipi n. *omissis* (già n. *omissis*), intrattenuti con l'istituto di credito, in vista della instaurazione di un giudizio di merito avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli interessi e degli oneri indebitamente pagati, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali, derivati anche dalla illegittima segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca.

La banca resistente si è opposta al richiesto accertamento, ritenendo insussistenti i presupposti legittimanti il ricorso allo strumento processuale invocato dalla controparte.

Ritiene il giudicante che, effettivamente, non ricorrano nella fattispecie le condizioni per dare corso all'accertamento tecnico (CTU contabile) richiesto dalla parte ricorrente.

Qualora il correntista proponga domanda di accertamento negativo del diritto della banca e chiedo la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente pagate, oltre che al risarcimento del danno, lo stesso ha l'onere di provare la propria pretesa, esibendo la documentazione contrattuale inerente al rapporto dedotto in giudizio.

Nella fattispecie, per stessa ammissione della ricorrente SOCIETA', detta documentazione è incompleta, mancando i contratti di conto corrente n. *omissis* e n. *omissis*, presuntivamente sottoscritti da SOCIETA' e dalla banca; i relativi documenti di sintesi ed estratti c/c dalla data di apertura al 30.6.2004; i contratti di c/c anticipo crediti n. *omissis* e n. *omissis* e i relativi documenti di sintesi; i contratti di apertura di credito dall'inizio del rapporto al 16.2.2007; le eventuali fidejussioni o altre garanzie prestate dalla cliente (cfr. ricorso introduttivo pagina 9).

A tale carenza non è possibile in questa sede ovviare con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., invocato dalla società ricorrente, in quanto tale strumento istruttorio è riservato alla fase di merito (nella quale il correntista dovrà dimostrare di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all'art. 119 TUB) e non può trovare ingresso nel procedimento di istruzione preventiva, il cui oggetto è limitato all'acquisizione di elementi tecnici di fatto risolutivi ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei crediti derivanti dalla inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, restando esclusa ogni attività di acquisizione, da parte del CTU, di materiale probatorio, in quanto connotata da evidenti finalità esplorative.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando il valori medi di cui al D.M Giustizia n. 55/2014 (fase di studio: euro 945; fase introduttiva: euro 750).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento che liquida in euro 1.695 a titolo di compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

*Ordinanza, Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Elena Sollazzo, 28 gennaio 2016*

Vicenza, 28.1.2016  
Dott.ssa Elena Sollazzo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS